

## STATUTO ISTITUTO INTERNAZIONALE ASSAGGIATORI CAFFÈ

### COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 E' costituita un'associazione denominata Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, in sigla IIAC. L'associazione potrà agire anche con la denominazione: INTERNATIONAL INSTITUTE of COFFEE TASTERS o, in sigla IICT.

Art.2 L'Istituto ha sede in 25128 Brescia (BS), Galleria V. Veneto 9, c/o Centro Studi e potrà istituire, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art.3 L'Istituto si propone:

- a. accrescere e valorizzare le competenze professionali degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza (Art. 2 Legge 4/2013).
- b. di divulgare l'apprendimento dell'arte dell'assaggio del caffè, sia dal punto di vista tecnico sia da quello pratico mediante conferenze, corsi agli associati, seminari di studio, lezioni pratiche e concorsi sia in Italia, sia all'estero;
- c. di favorire l'impiego di esperti assaggiatori di caffè da parte di imprese ed enti pubblici e privati;
- d. di promuovere iniziative atte ad incrementare la conoscenza e valorizzare il caffè di qualità;
- e. di essere assolutamente imparziale nei giudizi di valutazione.

### AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art.4 Possono essere iscritte all'Associazione le persone fisiche, giuridiche e le organizzazioni che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari.

Art.5 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti dovranno presentare domanda al Consiglio di Amministrazione il quale non è tenuto a motivarne il mancato accoglimento. E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione conferire titoli onorifici a persone che si siano particolarmente distinte per l'associazione e/o per i fini che si propone.

Art.6 Il Consiglio di Amministrazione determina di anno in anno la quota associativa, la quota di patente Iiac e eventuali quote aggiuntive a carico dei Soci in relazione alle iniziative da intraprendere per il conseguimento dei fini statutari. Il dovere di contribuzione può anche essere diverso per categorie o gruppi di soci. Il pagamento delle quote aggiuntive è obbligatorio per i soli i soci che partecipano alle manifestazioni ed attività che determinano da parte del Consiglio di Amministrazione la richiesta di un sostegno economico straordinario.

### DECADENZA DALL'ASSOCIAZIONE

Art.7 Perdono la qualità di associati coloro che:

- a) presentino richiesta scritta di dimissioni;
- b) vengano radiati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gravi e comprovate ragioni, previa escussione dell'interessato.
- c) manifestino disinteresse nei riguardi dell' Associazione e/o inadempienza nel compimento dei doveri sociali;
- d) non abbiano provveduto al versamento della quota annuale di associazione entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'anno sociale.

L'esclusione per le ragioni di cui alla lettera d) può essere annullata mediante versamento della quota arretrata purché questo venga eseguito contestualmente alla quota dell'anno successivo o, comunque, in un periodo antecedente.

Art.8 Gli associati sono distinti in tre precise categorie:

- Soci ordinari: le persone fisiche;
- Soci assaggiatori: le persone fisiche che hanno compiuto un adeguato percorso formativo e superato le relative prove;
- Soci aggregati: le imprese, gli enti, le associazioni e qualsiasi altra organizzazione.

I requisiti per l'appartenenza o per il passaggio da una categoria all'altra vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento. Ai soli soci assaggiatori viene rilasciata la relativa Patente Iiac. E' fatto divieto di usare il titolo a scopo pubblicitario a favore di produttori e di torrefattori di caffè.

### SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9 La denominazione e il simbolo dell'Associazione sono scelti dai soci fondatori all'atto della costituzione del sodalizio e sono depositati secondo le prescrizioni di legge. E' nei poteri dell'assemblea

dei soci deliberare la loro variazione. La facoltà di portare il distintivo con il simbolo dell'Associazione è riservata esclusivamente ai soci assaggiatori.

#### AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10 Per le spese inerenti al funzionamento dell'Associazione e per l'attuazione delle iniziative da essa promosse, si provvede oltre che con le quote associative, aggiuntive e di patente liac, anche con i contributi erogati da Enti, Ditte o Privati e con le plusvalenze derivate da attività e manifestazioni.

Art.11 Gli associati non assumono alcun impegno personale finanziario e vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Associazione, delle quali essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.

Art.12 L'anno sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.13 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Controllo Contabile;
- il Collegio dei probiviri;
- il Comitato Scientifico

#### ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 14 L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria. Approva annualmente il rendiconto finanziario dell'Associazione redatto dal Consiglio di Amministrazione e nomina i componenti degli organi sociali la cui nomina è demandata alla sua competenza dal presente statuto. Possono intervenire alle assemblee generali dei soci tutte le categorie di cui al precedente articolo 8, semprechè i soci che intervengono siano in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea generale dei soci sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è convocata mediante avviso pubblicato presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, ovvero mediante lettera postale, fax o e-mail, con l'indicazione delle materie da trattare, quando il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario. Essa dovrà essere inoltre convocata quando ne sia stata fatta domanda da un numero di soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che rappresentino almeno la metà degli iscritti oppure su richiesta dell'Organo di Controllo contabile, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In Assemblea ogni socio ha diritto a un voto e potrà rappresentare, con delega scritta, al massimo altri due soci. Le adunanze dell'Assemblea generale dei Soci sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci o dei loro delegati e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci o dei loro delegati presenti; essa delibera, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei presenti in assemblea. L'Assemblea Generale dei Soci delibera la nomina dei componenti delle cariche sociali, le modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione determinando le relative modalità. Sono comunque valide le adunanze dell'assemblea generale dei soci, non convocate con le modalità sopra indicate, sempreché siano presenti tutti gli associati, nonché tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo Contabile.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.15 Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri di diritto e effettivi. Possono essere membri di diritto:

- il Presidente del Centro Studi Assaggiatori
- il Presidente del Comitato Scientifico

I membri di diritto, che dovranno accettare per iscritto, possono farsi rappresentare da un proprio delegato designato di anno in anno con comunicazione scritta alla Presidenza dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente costituito ed operante anche quando uno o più membri di diritto rinuncino all'incarico o presentino dimissioni. L'assemblea dell'Associazione può determinare la nomina di altri componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da un terzo degli amministratori in carica o dall'Organo di Controllo o dal Collegio dei Probiviri, mediante lettera normale, ovvero mediante fax o e-mail, spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione delle materie da trattare. Nei casi di urgenza potrà essere convocata anche a mezzo telegramma; sono comunque valide le adunanze non convocate con le modalità sopra indicate, sempreché siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Esso è investito dell'autorità occorrente per la

gestione e la direzione degli affari dell'Associazione, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, per fare ed autorizzare ogni operazione intesa al conseguimento dei fini sociali, nonché per l'emanazione di norme regolamentari intese a disciplinare il funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio Amministrazione, redige il rendiconto finanziario al termine di ogni anno sociale, delibera sulla determinazione dell'importo delle quote associative, sui progetti e programmi dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vicepresidenti dell'Associazione e possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Amministratori delegati definendone le competenze e i poteri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente un terzo dei componenti dello stesso e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli amministratori presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, sempreché il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a due. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### IL PRESIDENTE

Art.17 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a ogni effetto di legge e la firma sociale. Il Presidente impegna l'Associazione secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio di Amministrazione. Al Presidente compete di vigilare sull'osservanza dello Statuto, di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione.

Art.18 Le facoltà tutte del Presidente s'intendono, in caso di sua assenza o impedimento, senz'altro devolute al Vice Presidente Vicario. Le facoltà del Presidente potranno anche essere delegate dal medesimo, tutte o in parte, singolarmente o collettivamente, sia ai Vice Presidenti, sia ad altri membri del Consiglio-

#### L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19 Il Controllo contabile è affidato a una persona esperta in materia contabile e associativa nominata dall'Assemblea generale dei Soci anche al di fuori di essa. Al Controllo contabile compete il controllo amministrativo dell'Associazione e la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto.

#### IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.20 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri decide su qualsiasi controversia possa nascere all'interno dell'Associazione come più oltre specificato all'Art.26.

#### IL COMITATO SCIENTIFICO

Art.21 Il Comitato Scientifico ha il compito di sviluppare le conoscenze tecniche e scientifiche utili al raggiungimento dei fini statutari e opererà secondo quanto indicato dall' apposito regolamento che verrà disposto dal Consiglio di Amministrazione.

E' composto da un numero illimitato di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche tra non soci, purché particolarmente competenti nelle materie di interesse dell'Associazione. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. A seconda delle necessità potranno essere nominati nuovi membri anche durante il triennio, decadranno però dalla loro carica insieme a quelli nominati all'inizio del triennio. Il Comitato Scientifico elegge nel suo seno il Presidente che fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.

#### CARICHE SOCIALI

Art. 22 Le cariche sociali previste dal presente Statuto sono conferite a titolo esclusivamente onorifico e non prevedono pertanto la corresponsione di compensi, retribuzioni o indennità di qualsivoglia natura, salvo i rimborsi spese, quando determinati dall'amministratore delegato.

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art 23 La struttura periferica dell'associazione verrà determinata con apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione che contemplerà le figure necessarie al funzionamento in Italia e all'estero. Le sezioni estere potranno essere costituite da associazioni autonome come da criteri determinati dal citato regolamento.

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 L'Associazione può essere sciolta, a seguito di delibera assembleare con le modalità previste dall'art. 13, per inattività, motivi finanziari e decadenza degli obiettivi per i quali è stata costituita.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 Per quanto non specificato si rimanda agli appositi regolamenti che verranno redatti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 26 Gli associati si impegnano a rimettere al collegio dei probiviri la risoluzione di divergenze e di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, fra gli associati, fra gli associati e l'Associazione, fra gli associati e l'assemblea, fra gli associati e gli organi direttivi e/o i liquidatori, che dovessero sorgere per ragioni inerenti gli scopi e il funzionamento del sodalizio o per motivi ad essi connessi. Il collegio dei probiviri tenterà amichevolmente di comporre le controversie ad esso sottoposte entro 90 giorni dal ricevimento dell'incarico, sentite le parti o un loro rappresentante all'uopo nominato. In caso non riesca a comporre la vicenda ha comunque il potere di decidere in merito e la decisione è vincolante per le parti.

Art. 27 Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, la presente Associazione sarà regolata dalle disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute. Per ogni controversia il foro competente è quello di Brescia.